

**Decreto ministeriale 15 giugno 1981**  
(Gazzetta Ufficiale 20 luglio 1981, n. 197)

**Istituzione di nuovi libretti postali di risparmio e modificazione dei saggi di interesse sui buoni postali fruttiferi.**

IL MINISTRO DEL TESORO,  
di concerto con  
IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI:

Visto il libro III, capo V e capo VI, del testo unico delle disposizioni in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460, recante modifica dell'art. 173 del testo unico sopra citato;

Vista la legge 25 novembre 1974, n. 588, concernente conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460;

Visto l'art. 173 del summenzionato testo unico;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 30 giugno 1976;

Ritenuta l'urgenza di provvedere alla fissazione o alla modifica di alcuni tassi di interesse sul risparmio postale e con riserva di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° settembre 1981 sono emessi libretti nominativi ed al portatore vincolati per almeno tre anni, ad un interesse del 15% lordo, corrispondente al 12% netto, in ragione d'anno.

Gli interessi maturati sono esigibili unitamente al capitale.

Art. 2.

Per ogni singolo libretto è consentito un solo deposito di importo non inferiore ad un milione di lire o multiplo di esso e non è ammessa la possibilità di rimborsi parziali.

Art. 3.

In caso di anticipata estinzione del libretto si applicherà, in luogo del l'interesse di cui al precedente art. 1, l'interesse vigente per i libretti ordinari non vincolati, diminuito di 50 centesimi.

Art. 4.

Con effetto dalla stessa data del 1° settembre 1981 sono altresì emessi speciali libretti nominativi "di previdenza" ad un interesse lordo del 5%, corrispondente ad un interesse netto del 4%, in ragione d'anno.

Ricorrendo le condizioni di cui al successivo art. 5, all'atto dell'estinzione del libretto il montante complessivo sarà maggiorato di un interesse aggiuntivo pari al 50% della variazione dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie degli impiegati e degli operai accertata dall'ISTAT, in relazione al periodo di giacenza delle somme depositate.

Per la determinazione dell'importo spettante per interesse aggiuntivo, sarà stabilito in ciascun anno un coefficiente con il quale, assumendo come base gli interessi annuali già liquidati, saranno ricavate le somme da accreditare complessivamente a tale titolo.

A tal fine si terrà conto della variazione dell'indice ISTAT accertata all'inizio dell'anno in cui viene effettuata la prima operazione di deposito ed al 31 dicembre antecedente quella di rimborso.

#### Art. 5.

I libretti di cui al precedente articolo possono essere aperti in favore dei cittadini, aventi titolo ad un qualsiasi trattamento pensionistico, che abbiano superato il cinquantesimo anno di età e saranno esigibili, in unica soluzione, all'atto del collocamento a riposo per limiti di età o per qualsiasi altra causa; in caso di premorienza l'interesse aggiuntivo sarà egualmente riconosciuto in favore degli aventi diritto.

Il collocamento a riposo dovrà essere attestato, all'atto dell'estinzione del libretto con dichiarazione del datore di lavoro o mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'estinzione del libretto non venga richiesta entro sei mesi dal collocamento a riposo, a decorrere dal giorno successivo al semestre stesso, verranno accreditati solo gli interessi di cui al primo comma del precedente art. 4.

Per ogni libretto è consentito effettuare depositi, esclusivamente nell'anno solare, per un importo non inferiore a 100.000 lire o multiplo di 100.000 lire.

#### Art. 6.

I libretti "di previdenza" sono estinguibili in unica soluzione.

Nell'ipotesi di anticipata richiesta di estinzione, non sarà riconosciuto l'interesse aggiuntivo di cui al precedente art. 4.

#### Art. 7.

Per i buoni postali fruttiferi che saranno emessi a partire dal 1° settembre 1981 i saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto.

Gli interessi sono corrisposti insieme con il capitale all'atto del rimborso dei buoni; le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi.

#### Art. 8.

Per le caratteristiche tecniche dei buoni della nuova serie ordinaria, contraddistinta con la lettera "O", valgono le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 9 giugno 1949 relativo alla serie contraddistinta con la lettera "N" e quelle di cui ai decreti ministeriali 16 giugno 1958 e 10 ottobre 1969.

I tagli da lire 10.000 e 20.000 sono soppressi.

#### Art. 9.

Sul montante dei buoni postali fruttiferi delle serie ordinarie e della serie speciale riservata agli italiani residenti all'estero, precedenti a quella contraddistinta con la lettera "O", maturato alla data del 31 agosto 1984 si applicano a partire dalla stessa data, i saggi di interesse del 13% e quelli successivi fissati nelle tabelle allegate al presente decreto per i buoni della serie "O" dal quarto anno in poi.

Restano inalterati, fino alla predetta data del 31 agosto 1984, i saggi di interesse in vigore per le serie ordinarie e la serie speciale precedenti a quella contraddistinta con la lettera "O".

#### Art. 10.

Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "O", i buoni della precedente serie "N" emessi dagli uffici postali dal 1° settembre 1981, in poi.

Su questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due bolli, uno sulla parte anteriore, recante la dicitura "Serie O/N", l'altro, sul retro, con la dicitura "B.P.F. serie O/N tasso dal 9% al 16%".

#### Art. 11.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

All. 1

*Omissis.*

Allegato unico.